REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 settembre 2009 composta da:

Bruno PROTA Presidente

Diana CALACIURA Consigliere

Aldo CARLESCHI Consigliere

Giovanni ZOTTA Consigliere

Luca FAZIO Referendario

Francesco ALBO Referendario relatore

Daniela MORGANTE Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni

Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di

controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000,

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3

luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno

2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°; VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal sindaco del comune di Vigonza prot. n. 20343 del 15 luglio 2009 e assunta al prot. n. 6229 in data 20 luglio 2009;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 52/2009 del 9 settembre 2009 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore, Ref. Francesco Albo

FATTO

Il comune di Vigonza, con nota a firma del sindaco, ha formulato a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. n. 131/2003 in materia di limiti di spesa del personale.

L'ente, infatti, chiede se la spesa per l'assistenza alla vigilanza scolastica da parte dei cd "nonni vigili" rientri nei limiti di spesa di personale, alla luce anche della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 378/E del 10.10.2008 che ha previsto che tali prestazioni, almeno dal punto di vista fiscale, rientrino tra le prestazioni assimilate.

DIRITTO

In via preliminare, occorre valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all'ente interessato a ricevere il parere che all'organo che formalmente l'ha richiesto.

A questo riguardo, il quesito, essendo stato sottoposto a questa Sezione da un comune, con nota a firma del suo legale rappresentante, è da considerarsi sicuramente ammissibile.

Anche in merito alla sussistenza dei presupposti oggettivi, la questione sottoposta a questo Collegio rientra nella materia della contabilità pubblica, secondo l'accezione tecnica fornita dalla Sezione delle Autonomie con delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, in quanto il quesito è relativo ai limiti di spesa del personale, che costituisce uno dei principali ambiti di intervento individuati dalla legislazione finanziaria nel contesto più generale delle politiche mirate alla riduzione della spesa pubblica.

La formulazione del quesito, inoltre, non concerne fattispecie concrete e specifiche, in grado di creare interferenze tra la funzione consultiva di questa Sezione e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali di altro giudice, e pertanto può affermarsene a pieno titolo l'ammissibilità anche sotto il profilo oggettivo.

Nel merito, il comune chiede se vadano espunti o meno dai limiti di spesa annua i compensi corrisposti ai cd. "nonni vigili", alla luce della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 378/E del 10 ottobre 2008, che dal punto di vista fiscale ha considerato tali emolumenti alla stregua di redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente, e li ha sottoposti al trattamento fiscale agevolato

previsto per i lavoratori socialmente utili che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia.

La motivazione di ciò risiede, secondo l'Agenzia, nell'avvenuto allargamento - ad opera dell'articolo 2 comma 1 del D. Lgs. n. 314/1997 - dell'ambito oggettivo della precedente disciplina, che escludeva dal regime i compensi percepiti dai soggetti che non potevano essere definiti "lavoratori", come, ad esempio, i pensionati.

Orbene, l'art. 1 comma 557 della legge 27/12/2006, come modificato dall'art. 3 comma 120 della L. n. 244/2007, impone agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno l'obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. A tale norma, che non fornisce una definizione di tale tipologia di spesa, è consentito derogare solo in presenza di determinate condizioni (rispetto del patto di stabilità nell'ultimo triennio, volume complessivo della spesa di personale non superiore al parametro stabilito per gli enti strutturalmente deficitari, e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto). Sul punto, però, l'art. 76 comma 1 del D.L. n. 112/2008 ha chiarito che ai fini dell'applicazione dell'art. 1 comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza

estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Trattasi, com'è noto (cfr. Sezione regionale di controllo Veneto, delibera n. 163/2008/Cons.), di una formulazione molto ampia ed onnicomprensiva, che non assume carattere di tassatività, come testimoniato peraltro dall'espressione "anche".

Essa, pertanto, ricomprende anche ipotesi quale quella in esame, che sembra rientrare nella più generale tipologia del lavoro accessorio, ossia di una delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale di cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali (art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 17 comma 26 lett. a) del D.L. 1° luglio 2009 n. 78, conv. in L. n. 102/09).

La fattispecie in questione, infatti, rientra tra quelle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di attività istituzionali a carattere sociale e solidale, eccezionalmente ammissibili anche in caso di committenza pubblica, ex art. 70 comma 1 lettera d) del decreto legislativo n. 276/2003.

Tali rapporti, che sono di natura meramente occasionale e accessoria, sono configurabili purchè le prestazioni lavorative siano svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.

Questa Sezione, peraltro, con riferimento a fattispecie analoghe,

ha già avuto modo di precisare (cfr. Sezione regionale di controllo Veneto, delibere n. 74/2009/PRSP e n. 163/2008/Cons.) che essendo la qualificazione del rapporto di lavoro irrilevante ai fini della quantificazione e del rispetto dell'obiettivo di riduzione della spesa di personale, vanno incluse nel computo del limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 tutte le spese connesse direttamente all'utilizzo di attività lavorative a favore del Comune, indipendentemente dall'imputazione contabile e dal regime fiscale.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il proprio parere nei termini sopra esposti.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2009.

L' estensore

II Presidente

f.to Francesco ALBO

f.to Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 11/09/2009

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(f.to Raffaella Brandolese)